

OGGETTO: Valorizzazione sabbie caoliniche-feldspatiche di FLORINAS.

L'Assessore dell'Industria, riferisce che con propri decreti: 27/10/1986 n. 207, 3/8/1987 n. 201 e 3/8/1987 n. 202 ha autorizzato la ricerca per minerali di caolino e feldspato a favore della S.p.A. SALSARDA, Consociata dell'Ente Minerario Sardo, in comune di Ossi, Cargeghe, Florinas, Tissi, Usini, Ittiri, Ossi, Codrongianus, Siligo e Banari per un totale di Ha 3.788.

I tre titoli minerari hanno assunto la denominazione di "San Lorenzo", "Rio Mannu 2" e "San Salvatore".

In precedenza, e relativamente ad un'area di ha 50.380, venne sottoposta a vincolo minerario da parte della Regione Autonoma della Sardegna per gli stessi minerali e per Zirconio, l'area denominata convenzionalmente "Cossoine".

Oggetto di attenzione da parte della Regione prima, e della Salsarda poi, sono state le sabbie fluvio-lacustri che convenzionalmente saranno d'ora in poi denominate "sabbie di Florinas", la cui composizione media è costituita dal 15-20% di K-Feldspato, dal 10% in caolinite e dal 60-65% da sabbie silicee di estrema purezza.

Le prime prove di laboratorio per un utilizzo dei componenti la miscela hanno confermato che il prodotto è suscettibile di valorizzazione industriale, con riferimento ai 3 componenti suddetti, e precisamente:

- comparto ceramico senso lato per il K-feldspato e la caolinite;
- comparto dei vetri pregiati per le sabbie silicee.

Sulla base delle prime indicazioni l'Ente Minerario Sardo ha effettuato una serie di prospezioni e di lavori di ricerca che hanno permesso di evidenziare la grossa potenzialità mineraria della risorsa (diversi milioni di tonnellate di materia prima).

Il soggetto operativo più idoneo alla valorizzazione del bene è stato individuato nella PROGEMISA S.p.A.

Conseguentemente la Salsarda ha chiesto il trasferimento dei titoli minerari di ricerca a favore delle Progemisa con istanza 25/2/1988.

Pur in presenza del vincolo della Regione Autonoma della Sardegna e in attesa di acquisire i tre titoli di ricerca, la Progemisa, con istanza 19/1/1988 ha chiesto l'autorizzazione d'indagine da denominarsi "MORES", con riferimento a un'estensione di circa 47.000 ettari, allargata alla prospezione di altri minerali potenzialmente contenuti nella miscela sabbiosa di cui trattasi.

Con istanza 29/1/1988 la Ditta Ferrari Lanciotto, domiciliata a Bonorva, ha chiesto il permesso di ricerca per "argille per porcellana e terraglia forte, feldspati, bentonite e terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630° relativamente a un'estensione prossima ai 3.500 ettari.

Trattandosi di area completamente compresa nella richiesta "MORES" si è di fatto determinata la concorrenza fra due richieste aventi come scopo quello di procedere alla valorizzazione dello stesso bene minerario, ancorchè con finalità differenti.

La Ditta Ferrari opera nella zona di Mores da circa 20 anni con la produzione di circa 150 mc/giorno di sabbie che dopo un processo di "lavaggio", che subiscono in apposito impianto ubicato nei pressi dell'abitato di Mores, vengono destinate alle esigenze delle attività edilizie della zona.

Ciò premesso occorre precisare che la miscela sabbiosa di cui trattasi, per la sua composizione multipla, è regolata dal titolo I° e II° del R.D.L. 29.7.1927 n. 1443 per quanto attiene ai minerali e dal titolo III° per quanto inerente alle sabbie silicee.

Come conseguenza diretta si ha che i minerali possono essere concessi in sfruttamento a un soggetto giuridico che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Regionale abbia la capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Per le sabbie silicee, classificate dall'art. 2 della Legge mineraria come materiali di 2° categoria, la disponibilità è lasciata al proprietario del suolo (art. 45 del R.D.L. 29/7/1927 n. 1443).

Si configurano le seguenti situazioni giuridiche a seconda dell'uso finale:

- 1)- La "Sabbia di Florinas" viene destinata tale quale (ancorchè sottoposta a un processo di lavaggio) all'industria edilizia.

Del bene dispone il proprietario del suolo che, col regime

giuridico vigente, ha solo l'obbligo della denuncia di esercizio ai fini del rispetto delle leggi di "polizia mineraria" e quindi non è assoggettabile a regime autorizzatorio o concessorio;

- 2)- La "Sabbia di Florinas" viene destinata tal quale all'utilizzazione nell'impasto ceramico quale componente argilloso per porcellane e terraglie forti.

Dette sabbie ne hanno la caratterizzazione fisico-chimica, ancorchè non certificata.

L'utilizzazione è regolata da titolo minerario (Autorizzazione d'indagine, permesso di ricerca o concessione mineraria).

- 3)- la "Sabbia di Florinas" viene sottoposta a processo mineralurgico di separazione.

L'attività presuppone il possesso del titolo minerario.

Le componenti derivanti dal processo di separazione sono sottoposte al seguente vincolo giuridico:

- a)- I minerali (K-feldspato e Caolinite) sono utilizzabili dal possessore del titolo minerario;
- b)- le sabbie silicee appartengono al proprietario del suolo il quale, se intende disporne, deve pagare le spese di estrazione e "lavaggio" al possessore del titolo minerario.

In alternativa gli può cedere il prodotto a condizioni da contrattare.

Nel caso in specie, trattandosi di un prodotto utilizzabile nell'industria del vetro, l'Amministrazione Regionale, a salvaguardia dell'interesse pubblico generale, e in un quadro generale di valorizzazione delle risorse, potrebbe imporre che la risorsa non venga "sprecata" con utilizzazioni nel campo edilizio.

E' noto infatti che la sabbia per edilizia spunta un realizzo, nel migliore dei casi, di L. 12.000/mc pari a circa L. 15.000/tonn., a fronte di spese di produzione pari a circa 12.000/tonn..

Il valore di realizzo delle 3 componenti principali è approssimativamente di L. 60.000 tonn. franco continente per la sola sabbia silicea per cui, con riferimento a una tonn. di prodotto globale si ha:

a) .	Frazione silicea	(70%)	=	L. 42.000
b) .	" feldspatica	(20%)	=	" 30.000
c) .	" caolinitica	(10%)	=	" 3.000

TOTALE L. 75.000

Ciò a fronte di spese di produzione (escavazione + processo mineralurgico + trasporto + spese di ammortamento e generali) calcolabili in L. 60.000/tonn.

E' evidente che il beneficio è nel primo caso di L. 3.000/tonn. e nel secondo di almeno L. 15.000.

Infine occorre precisare che la disponibilità di sabbie pregiate consente di attivare in loco la produzione di vetri artistici e di vetri bianchi.

Accordi in tal senso sono stati concordati con gli industriali del vetro, che a fronte della disponibilità della risorsa sono ben disposti a cedere il "Know-how" alle iniziative di trasformazione in loco della materia prima.

La lunga premessa è stata fatta per illustrare i problemi di carattere giuridico inerenti alla risoluzione di una concorrenza attivatasi fra un soggetto giuridico di natura pubblicistica (consociate E.M.sa. e la stessa Regione Autonoma della Sardegna) e uno privato (Ditta Ferrari).

Entrando nel merito della valorizzazione finale del bene minerario appare evidente la convenienza a perseguire le finalità della Progemisa diretta all'utilizzazione "nobile" del prodotto stesso.

Pertanto l'attribuzione della titolarità giuridica del bene minerario alla Progemisa risulta prevalente sotto l'aspetto dell'interesse pubblico generale.

Il rigetto dell'istanza Ferrari sembrerebbe pertanto opportuno e necessario in quanto incompatibile col progetto di valorizzazione Progemisa delle sabbie di Florinas.

Da detta conclusione deriva conseguentemente la possibile attivazione da parte del soggetto che si ritiene leso nelle proprie aspettative (il soggetto è portatore di interesse legittimo) di un ricorso alla Magistratura Ordinaria.

La verificata disponibilità, della Progemisa a cedere quota del progetto di valorizzazione delle "Sabbie di Florinas" a favore degli operatori di cava che insistono nella zona di cui trattasi, risulterebbe conseguentemente il problema suddetto. Gli operatori sono in numero di 5 e la Ditta Ferrari ne rappresenta una unità.



I soggetti della "Joint-Venture" che la Proge-
misa ha attivato con gli imprenditori dell'industria
del vetro hanno manifestato la disponibilità a cedere
una quota del 5% a favore di detti operatori.

Trattandosi di problemi socio-economici di ri-
levanza notevole nel contesto di valorizzazione
di beni primari regionali l'Assessore dell'Industria propo-
ne che l'istanza della Ditta Ferrari venga respinta.

Allo scopo, tuttavia, di favorire l'iniziativa
di privati già operanti nella zona in regime di
cava, e di orientarla al contempo verso più corrette
ed economiche valorizzazioni dell'estratto in rapporto
al valore intrinseco dello stesso, l'Assessore Satta propone che a
tali soggetti venga offerta la possibilità di essere cointeressati
nel progetto di valorizzazione delle sabbie di cui trattasi.

La percentuale globale di partecipazione
di detti operatori nella "Joint-Venture" suddetta,
viene fissata in 5% con possibilità di distribuzione
differenziale fra i 5 "cavatori".

In detto modo sarebbero conciliati gli
interessi di carattere generale con quelli dei cavatori
locali, che sarebbero quindi stimolati a migliorare il loro status
di imprenditori.

La Giunta

in accoglimento delle proposte dell'Assessore dell'Industria

D E L I B E R A

in conformità.

Il Coordinatore Generale

Sergio Fiorentino

Il Presidente

Mario Melis